SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2004, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. **136.**

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione . . . . Pag. 14

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2004.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003. (Ordinanza n. 3360). Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Savarese Ugo Aldo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 18

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Capalbo Maria Antonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . Pag. 19

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Schlotter Cèline Yolande di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . Pag. 20

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Laia Domenech Bert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . . Pag. 20

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico . . . . Pag. 21

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lunedei Federica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 22

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Torniai Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . Pag. 23

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 marzo 2004.

Modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 . . . . Pag. 23

DECRETO 21 aprile 2004.

Approvazione del finanziamento concesso alla «SCIP Srl». Pag. 25

DECRETO 14 maggio 2004.

Accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, riguardante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Giuseppe Morali, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale 1º aprile 2003 e del decreto ministeriale 31 luglio 2002, in materia di identificazione degli immobili di pregio . . . . Pag. 26

DECRETO 24 maggio 2004.

Rettifiche al decreto ministeriale del 25 marzo 2004, recante adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati e degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. Pag. 27

Ministero della salute

DECRETO 7 maggio 2004.

Rettifica della tabella allegata al decreto ministeriale 26 novembre 2003, recante la ricognizione degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 26 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno . . . . Pag. 30

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giorgio La Pira, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41 . . . . Pag. 30

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del 50º anniversario delle trasmissioni televisive in Italia, nei valori di € 0,41 e € 0,62. Pag. 31

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 32

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,45 . . . . . . Pag. 33

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Genova 2004 - Capitale europea della cultura», nel valore di € 0,45 . . . . Pag. 34

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 2,80 . . . . Pag. 35

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,85 . . . . Pag. 36

DECRETO 3 maggio 2004.

Criteri e modalità delle procedure concorsuali riservate ai dipendenti della fondazione Ugo Bordoni . . . . Pag. 37

DECRETO 7 maggio 2004.

Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al consorzio di tutela dei vini DOC Castel del Monte, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Castel del Monte» . . . . Pag. 41

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 43

DECRETO 6 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano». Pag. 45

DECRETO 7 maggio 2004.

Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004 . . . . Pag. 45

DECRETO 10 maggio 2004.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 30 marzo 2001, al laboratorio «Ismar Chimica Spa», ad eseguire, per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico . . . . Pag. 51

DECRETO 17 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» . . . . Pag. 51

DECRETO 17 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . . . . Pag. 53

Agenzia delle dogane

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2004.

Soppressione di alcuni uffici ubicati sul confine italo-sloveno. Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, firmato a Tashkent il 26 novembre 1999 . . . . Pag. 59

Rilascio di *exequatur* . . . . Pag. 59

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 25 e 26 maggio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 59

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'IPASVI, in data 29 ottobre 2003 Pag. 60

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 60

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 61

Provvedimenti concernenti l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 62

Provvedimento concernente l'annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 62

Provvedimento concernente la modifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 62

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 62

Camera di commercio di Massa-Carrara: Marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2004, recante: «Individuazione dei criteri relativi all'azione amministrativa nei confronti delle contestazioni, inerenti l'applicazione della convenzione (NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate.». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2004) . . . . Pag. 63

Comunicato relativo al decreto 21 aprile 2004 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2004) . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Ministero della salute

DECRETO 7 maggio 2004.

Decreto concernente l'elenco dei prodotti, notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

04A05211

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 14 aprile 2004.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004. (Deliberazione n. 3/04/CIR).

04A05363

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2004, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, con il proposito di assicurare l'azione efficace della giustizia penale dei rispettivi Paesi, tramite la repressione dei reati commessi nella giurisdizione di ognuno di essi, e

Desiderando svolgere una cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

Ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare all'altra Parte, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e in conformità alle norme di legge vigenti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, le persone ricercate dalle autorità giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

ARTICOLO 2
GIURISDIZIONE

1. Ai fini dell'estradizione, si richiede che il reato che la motiva sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente.

2. Qualora il reato per il quale si richiede l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concederà l'estradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva la richiesta e per emettere la relativa sentenza.

ARTICOLO 3
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno.

2. Inoltre, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta.

3. Se l'estradizione è richiesta per più fatti diversi, con pene differenti, è sufficiente che una di esse ottemperi alle condizioni di pene previste nei punti 1 e 2, affinchè l'estradizione sia ammissibile.

4. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tributi e di imposte, o non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 4
RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione viene negata:

a) se per il medesimo fatto, la persona richiesta è sottoposta a procedimenti penali o sia stata già giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;

b) se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione;

c) se per il reato che ha motivato la richiesta, nella Parte richiedente è stata concessa amnistia, o vi sia stato altro provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada sotto la giurisdizione penale di tale Parte;

d) se la persona richiesta è, è stata, o sarà processata da un tribunale speciale della Parte richiedente;

e) se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati come reati politici;

f) se la persona reclamata è minorenne, secondo la Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non verrà concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta:

a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto che motiva tale richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia o in assenza della persona richiesta, non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione;

b) sarà sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

ARTICOLO 5
RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione può essere negata:

a) se, alla data di ricevimento della domanda, la persona richiesta è cittadina della Parte richiesta;

b) se il fatto è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in luogo considerato tale dalla legge di quest'ultima;

c) se il fatto è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la condanna del reato in questione qualora venga commesso fuori dal proprio territorio.

ARTICOLO 6
PENA DI MORTE

Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione è punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sarà concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verrà comminata o che, se già fosse stata inflitta, sarà commutata.

ARTICOLO 7
INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nei punti 1, lettera f) e 2 dell'Articolo 4, nella lettera a) dell'Articolo 5 e nell'Articolo 6, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione del procedimento penale. A tale proposito, la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e qualsiasi altro elemento utile in suo possesso.

2. La Parte richiesta comunicherà, con sollecitudine, all'altra Parte il seguito dato alla richiesta ed il risultato del procedimento eventualmente instaurato.

ARTICOLO 8
PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere assoggettata a disposizioni coercitive o restrittive della libertà per un fatto precedente alla consegna, diverso da quello per cui l'estradizione è stata concessa.

2. Se la qualificazione giuridica assegnata al fatto per cui è stata concessa l'estradizione viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a restrizioni della libertà unicamente se per il fatto qualificato in forma differente è ammessa l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere consegnata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte interessata ad ottenere il consenso previsto nei punti 1 e 3, deve richiederlo allegando la documentazione indicata nell'Articolo 9, ovvero se si tratta di consegnare ad un terzo Stato, allegando la richiesta di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta di estradizione si devono inoltre allegare le dichiarazioni rilasciate dalla persona estradata all'autorità giudiziaria della Parte richiedente riguardo all'oggetto dell'estradizione o alla consegna al terzo Stato.

5. Le disposizioni di cui ai punti che precedono non si applicano qualora la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte a cui è stata consegnata nei 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione; oppure, essendone uscita, vi sia rientrata volontariamente.

ARTICOLO 9
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA

1. Alla richiesta di estradizione si devono allegare:

a) l'originale o una copia autentica della decisione giudiziaria che limita la libertà o della sentenza irrevocabile di condanna che indichi la pena ancora da scontare, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione della stessa;

b) un'esposizione dei fatti per i quali si richiede l'estradizione, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione, e la loro qualificazione giuridica;

c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;

d) le generalità della persona richiesta e qualsiasi altra informazione utile per la sua identificazione e per determinare la sua cittadinanza.

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta richiederà alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, stabilendo un termine per l'invio. Tale termine può essere prorogato con richiesta motivata.

ARTICOLO 10
DETENZIONE PREVENTIVA

1. Se, in caso di urgenza, una Parte richiede la detenzione preventiva di una persona della quale intende richiedere l'estradizione, l'altra Parte può arrestarla od applicarle altre misure coercitive prima di ricevere la richiesta di estradizione.

2. La richiesta di detenzione preventiva deve indicare:

a) la decisione giudiziaria privativa della libertà o la sentenza irrevocabile di condanna, emessa contro la persona che verrà arrestata;

b) la dichiarazione che verrà avanzata domanda di estradizione;

c) la descrizione del fatto delittuoso, con l'indicazione del tempo e luogo ove fu commesso;

d) la qualifica del reato, così come la pena prevista o, se del caso, la pena da scontare;

e) gli elementi necessari all' identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte circa la procedura in corso per la richiesta, comunicando la data della detenzione o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4. Se la richiesta di estradizione ed i documenti indicati nell' art. 12 non pervengono alla Parte richiesta nel termine di 90 giorni dalla data indicata nel punto 3, la detenzione preventiva e le altre misure coercitive decadranno. Tuttavia, ciò non impedisce una nuova detenzione o la nuova applicazione di misure coercitive, così come l'estradizione, se la relativa richiesta pervenga dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO 11
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta rende noto alla Parte richiedente, con sollecitudine, la propria decisione circa la richiesta di estradizione. Il rifiuto, anche se parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione viene concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente circa il luogo e la data a partire dalla quale si effettuerà la consegna, dando inoltre indicazioni precise riguardo alle limitazioni della libertà inflitte alla persona richiesta, ai fini della sua estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 30 giorni, a partire dalla data indicata nel punto precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 30 giorni.

4. La decisione di concedere l'estradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tal caso, questa viene messa in libertà e la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione per questo stesso fatto.

ARTICOLO 12
CONSEGNA DIFFERITA O TEMPORANEA

1. Se la persona che deve essere estradata è soggetta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato differente da quello che motiva la richiesta di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere, con sollecitudine, sulla richiesta di estradizione e rendere nota la propria decisione all'altra Parte.

2. Qualora la richiesta di estradizione venga accolta, la Parte richiesta può differire la consegna della persona finché il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. Durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente, la persona consegnata rimarrà detenuta e verrà successivamente riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di tale detenzione, dalla data di uscita dal territorio della Parte richiesta fino al suo ritorno nello stesso territorio, è computata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.

ARTICOLO 13
CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la propria legge lo permetta, sequestra o confisca e, se l'estradizione viene concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, gli oggetti pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto.

2. Gli oggetti indicati nel punto precedente vengono consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per morte o fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel punto 1, per tutto il tempo ritenuto necessario per un procedimento penale in corso; oppure può, per lo stesso motivo, consegnarli a condizione che gli vengano restituiti.

4. Restano salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi di buona fede sugli oggetti consegnati. Se tali diritti sono provati, al termine del procedimento, gli oggetti vengono senz'altro restituiti alla Parte richiesta.

ARTICOLO 14
CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

1. Se una parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per il medesimo reato, lo Stato richiesto deciderà l'estradizione a favore dello Stato nel quale è stato commesso o tentato di commettere il reato, in ordine di precedenza.

2. Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per diversi reati, lo Stato richiesto deciderà, per esclusione e nel seguente ordine di precedenza a favore dello Stato:

a) in cui sia stato commesso il reato considerato più grave;

b) che per primo ha formulato la richesta di estradizione, se i reati sono della stessa gravità;

c) di cui la persona richiesta sia cittadina o in cui abbia residenza.

ARTICOLO 15
INFORMAZIONI CIRCA IL RISULTATO DEL PROCEDIMENTO

La Parte che ha concesso l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica immediatamente all'altra Parte la decisione.

ARTICOLO 16
TRANSITO

1. Ciascuna delle Parti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito nel proprio territorio della persona estradata da un terzo Stato verso quest'ultima Parte.

2. Alla richiesta di autorizzazione al transito, si applicano le disposizioni dell'Articolo 9. Il transito può essere negato per motivi per i quali può venire rifiutata l'estradizione, in conformità con il presente Trattato.

3. Se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio viene sorvolato. Tuttavia, detta Parte deve essere informata del transito, con anticipo, dall'altra Parte la quale fornirà i dati relativi all'identità della persona, indicherà il fatto commesso e la sua qualificazione giuridica ed eventualmente la condanna da scontare e certificherà l'esistenza di un procedimento privativo della libertà o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena privativa della

libertà. Se si verifica l'atterraggio, questa comunicazione avrà gli stessi effetti della richiesta di detenzione preventiva prevista nell'Articolo 10.

ARTICOLO 17
COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Perù tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva può essere anticipata anche attraverso. l 'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente.

3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

ARTICOLO 18
SPESE

Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte richiedente; allo stesso modo, le spese di trasporto aereo ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO 19
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.

2. Il presente Trattato entra in vigore nella data in cui si produce lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la rispettiva notifica.

Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia
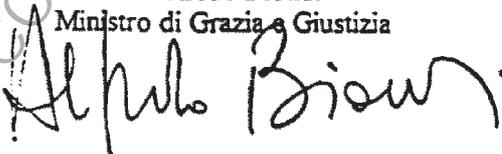
Per il Governo
della Repubblica del Perù

Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia
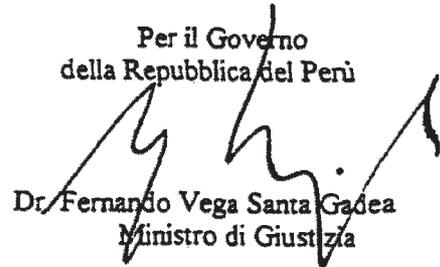
PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 6 DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÚ

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perú, qui di seguito denominate "le Parti", hanno concordato di modificare l'articolo 6 del Trattato di Estradizione firmato dalle Parti in Roma il 24 novembre 1994:

Articolo 6

Pena di Morte

"Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è punito con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente, questa pena non è inflitta o, se già inflitta, non è eseguita ed è sostituita con altra pena di specie diversa per il medesimo reato dalla legge di quella Parte".

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica verrà effettuato nella città di Lima.

Fatto in Lima, addì venti del mese di ottobre millenovecentonavantanove, in duplice esemplare nelle lingue italiano e spagnolo, essendo entrambi i testi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica Italiana
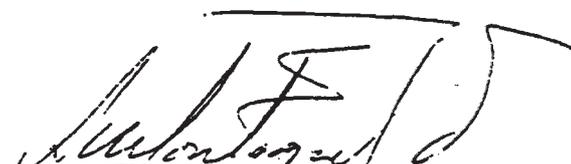
Per il Governo della Repubblica del Perú

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4232):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 30 luglio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 2003, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 ottobre 2003 e 21 gennaio 2004.

Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2737):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 marzo 2004.

Relazione scritta presentata l'8 marzo 2004 (atto n. 2737/*A* - relatore sen. MARTONE).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

04G0172

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. **136.**

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Validità di contratti di lavoro

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici — quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 — tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

Art. 2.

Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

Art. 4.

Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 5.

Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Art. 8.

Disposizioni relative al Ministero della difesa

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0170

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2004.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione siciliana, nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003. (Ordinanza n. 3360).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si è verificato lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonché violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;

Considerato altresì, che in alcune province gli eventi atmosferici hanno ulteriormente inciso su territori già colpiti dai precedenti eventi alluvionali e per i quali sono già intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato e provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, alla realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.

2. Il commissario delegato provvede, entro il termine del 1° marzo 2005 e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3:

a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali;

b) alla individuazione delle opere e degli interventi da realizzare per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per la prevenzione dei rischi e la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonché alla definizione ed approvazione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla realizzazione delle opere e degli interventi medesimi;

c) alla determinazione delle misure dirette a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive e il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, prevedendo la concessione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili e per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;

d) alla determinazione, in relazione ai contributi di cui alla lettera *b)*, delle voci ammissibili, dei criteri di priorità e delle modalità attuative, nonché alla conseguente individuazione dei soggetti beneficiari dei predetti contributi e dell'importo spettante a ciascuno, garantendo trattamenti uniformi rispetto a quelli assicurati in analoghe situazioni emergenziali;

e) alla individuazione dei soggetti istituzionali cui computa provvedere, in regime di ordinarietà, alla gestione esecutiva degli interventi conseguenti alle attività di cui alle lettere precedenti.

3. Il presidente della Regione siciliana commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica è richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 1.000.000,00.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, si provvede con la quota spettante alla regione a valere sulle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2003, e con le risorse finanziarie della legge 31 dicembre 1991, n. 433, così come integrata dall'art. 4, comma 98 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il commissario delegato per le finalità di cui alla presente ordinanza può altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

3. Le risorse da utilizzare a valere sulle disponibilità derivanti dalla predetta legge n. 433 del 1991, nonché quelle di cui al comma 2, sono individuate e rese disponibili per le finalità di cui alla presente ordinanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, comma 3, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 16, 17 comma 2, 18, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24 e 54;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Le attività in deroga alle normative sopra richiamate in materia di appalti di opere e di forniture di beni e servizi devono comunque fondarsi nel rispetto dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità tra prov-

vedimenti e situazioni oggettive considerate, di obbligo della motivazione e di concorrenzialità nella scelta dei contraenti.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

04A05557

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Savarese Ugo Aldo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Savarese Ugo Aldo, nato il 3 gennaio 1977 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero civil rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) in data 25 maggio 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 29 maggio 2001;

Considerato inoltre che il sig. Savarese ha maturato esperienza professionale dal 2001 al 2003 in Venezuela, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota di cui in atti datata 29 marzo 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Savarese Ugo Aldo, nato il 3 gennaio 1977 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) urbanistica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

04A05447

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Capalbo Maria Antonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Capalbo Maria Antonia, nata il 17 agosto 1944 a Senise (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 25 ottobre 1978, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologia conseguito presso la «Universidad del Salvador» (Buenos Aires) in data 6 dicembre 1977 e rilasciato il 21 agosto 1978;

Vista l'esperienza professionale svolta in ambito psicologico dalla sig.ra Capalbo, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Capalbo Maria Antonia, nata il 17 agosto 1944 a Senise (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05448

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Schlotter Cèline Yolande di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schlotter Cèline Yolande, nata a Strasburgo (Francia) il 23 maggio 1973, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici diplome de maitrise de psychologie dominante de psychologie et psychopathologie cliniques e diplome d'etudes supérieures spécialisées (D.E.S.S.) in «Psychologie Clinique - Option: Psychopathologie» conseguiti presso l'«Universitè Louis Pasteur» di Strasburgo rispettivamente in data 19 settembre 1997 e 25 giugno 1998;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A. (Diplome d'Etudes Approfondies);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Schlotter Cèline Yolande, nata a Strasburgo (Francia) il 23 maggio 1973, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05449

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Laia Domenech Bert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CCE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Laia Domenech Bert, nata il 22 aprile 1978 a Premià de Mar (Barcellona), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di biologo conseguito in Spagna, come attestato dal «Col.legi de Biòlegs de Catalunya» cui la richiedente è iscritta dal 7 gennaio 2004, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del tìtulo universitario oficial de licenciada en biologìa conseguito presso la «Universitat de Barcelona» rilasciato in data 20 settembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 23 febbraio 2004;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Laia Domenech Bert, nata il 22 aprile 1978 a Premià de Mar (Barcellona), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05450

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina, nata il 17 settembre 1962 a Santiago (Cile), cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di quìmico farmacèutico conseguito in Cile in data 22 luglio 1988, come attestato dalla «Universidad de Chile» di Santiago (Cile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Preso atto che la richiedente è in possesso del tìtulo de magister en ingenierìa sanitaria y ambiental conseguito presso la «Universidad de Cantabria» di Santender (Spagna) e rilasciato il 2 dicembre 1996;

Considerato inoltre che la sig.ra Zamora Sanhueza ha svolto attività di ricerca, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Viterbo in data 28 giugno 2002 con validità, fino al 27 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina, nata il 17 settembre 1962 a Santiago (Cile), cittadina cilena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05491

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lunedei Federica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona» (Spagna) cui è iscritta dal 18 novembre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 22 aprile 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado ed derecho con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 5 settembre 2003;

Preso atto che la sig.ra Lunedei ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Roma;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specifiche nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05492

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Torniai Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Torniai Maria Teresa, nata il 21 marzo 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Brasile in data 25 ottobre 1978, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo - 6° Regiao» cui la richiedente è stata iscritta dal 29 agosto 1988 al 31 agosto 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Torniai è in possesso del titolo accademico di licenciado em psicologia e di psicologo conseguiti presso la «Federacao das Faculdades Celso Lisboa» di Rio de Janeiro rispettivamente in data 23 aprile 1986 e in data 3 gennaio 1987;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Torniai abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Torniai Maria Teresa, nata il 21 marzo 1958 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05493

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2004.

Modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della prima e della seconda operazione di cartolarizza-

zione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»);

Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);

Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il quale dispone che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni ivi contenute;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti incaricati della gestione degli immobili (nel seguito indicati come i «Gestori») trasferiti alla SCIP Srl nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 determinato dall'Agenzia del territorio ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui è ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgate mediante affissione presso le sedi dell'Agenzia del territorio. La prima tabella, contenente i coefficienti medi di abbattimento, è relativa al periodo compreso tra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I Gestori utilizzano la prima tabella in relazione alle lettere di offerta in opzione, inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla data di entrata in vigore del medesimo, il relativo contratto di compravendita. Per le lettere di offerta in opzione inviate successivamente i Gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della determinazione del coefficiente di abbattimento, i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001 sono calcolati sulla base degli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) prima del mese di ottobre 2001; gli altri parametri di mercato, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, sono quelli rilevati o elaborati da centri di studio del settore immobiliare ovvero da altre fonti di rilevanza nazionale non riconducibili a specifici intermediari immobiliari.

Qualora la differenza tra il valore di mercato degli immobili determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, ed il valore di mercato degli stessi nel mese di ottobre 2001, fosse pari a zero ovvero negativa, il relativo coefficiente di abbattimento contenuto nella tabella è pari a zero.

Al prezzo determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il conduttore abbia diritto.

Art. 2.

All'allegato 1, punto 1 del decreto emanato in data 21 novembre 2002, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«1-*bis*. La lettera di offerta in opzione di cui al precedente punto 1 indica anche il coefficiente di abbattimento del prezzo per l'esercizio dell'opzione in forma individuale applicabile ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. A pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'immobile con gli abbattimenti di prezzo di cui al decreto-legge n. 41, i conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 di tale decreto, trasmettono al relativo Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di esercizio dell'opzione di acquisto ed una apposita dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido documento d'identità ed a copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di acquisto di cui al citato comma 1 dell'art. 1.

Il Gestore, al ricevimento della raccomandata inviata dal conduttore ai sensi del precedente paragrafo ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei documenti allegati all'atto di esercizio del diritto di opzione con la documentazione originale in proprio possesso, entro dieci giorni dal ricevimento di tale raccomandata conferma all'avente diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'applicabilità al prezzo di vendita, del coefficiente di abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.

1-*ter*. Il diritto di opzione per l'acquisto è esercitato dagli aventi diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione.

1-*quater*. Il Gestore invia ai conduttori, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41(i) abbiano ricevuto la lettera di offerta in opzione i cui termini di esercizio non siano ancora integralmente decorsi, ovvero, (ii) abbiano validamente esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, ma non abbiano stipulato il relativo contratto di compravendita, una comunicazione con l'indicazione del coefficiente di abbatti-

mento applicabile qualora gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41.

I soggetti in possesso di tali requisiti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ed a pena di decadenza dal diritto di cui al decreto-legge n. 41, inviano al relativo Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, unitamente a copia di un valido documento d'identità ed a copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di acquisto di cui al citato comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41. Ove possibile, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, in alternativa all'invio della raccomandata di cui sopra, possono recarsi personalmente, presentando la medesima documentazione indicata nel periodo precedente ed entro il termine ivi previsto, presso l'indirizzo indicato sulla comunicazione inviata dal Gestore. Al ricevimento della predetta raccomandata (ovvero al momento della consegna della documentazione) ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 mediante verifica della rispondenza dei documenti ricevuti con quelli originali in proprio possesso, il Gestore conferma all'avente diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione indicata nel periodo precedente, l'applicabilità al prezzo di vendita del coefficiente di abbattimento indicato nella lettera di offerta in opzione.

In relazione agli aventi diritto di cui alla precedente lettera (i), qualora la comunicazione trasmessa dal Gestore sia ricevuta dall'avente diritto nei dieci giorni che precedono il termine di decadenza per l'esercizio del diritto di opzione e non sia possibile per l'avente diritto esercitare il diritto di opzione nel termine previsto, il Gestore può, valutate le circostanze specifiche, tenere in considerazione l'offerta del conduttore.

1-*quinquies*. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Il termine di cinquanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.».

Art. 3.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 7 del decreto 21 novembre 2002 citato in premessa, ove necessario a consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare di cui al decreto-legge n. 351, individua, attraverso procedura competitiva e mediante selezione effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, stabilendo altresì limiti e modalità dell'incarico, tra soggetti di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare, uno o più soggetti di cui i Gestori si avvalgono, a proprie spese, per il compimento di determinate attività.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 185

04A05594

DECRETO 21 aprile 2004.

Approvazione del finanziamento concesso alla «SCIP Srl».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il decreto emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, mediante il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»), gli immobili individuati da appositi decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio ed è stato dato avvio alla seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;

Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, in corso di conversione (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);

Considerato, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 il quale prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 e può essere concessa la garanzia dello Stato;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 351, può comunque essere concessa la garanzia dello Stato sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalla «SCIP Srl»;

Considerato che, in pendenza dell'emanazione della normativa di cui al decreto-legge n. 41, nonché di altre normative previste per il buon esito dell'operazione, si sono verificati ritardi nell'attuazione delle procedure definite dal decreto concernente Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002;

Considerato in particolare l'art. 13 del citato decreto di trasferimento del 21 novembre 2002, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze per conto degli originari proprietari degli immobili, mantenga indenne la SCIP Srl dai danni alla stessa derivanti nelle circostanze ivi previste;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato, ad esito di una procedura competitiva tra primarie banche nazionali ed estere tenendo conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento alle condizioni economiche ed alla documentata esperienza in operazioni analoghe, Banca OPI S.p.a. e Depfa Bank, anche per il tramite di proprie controllate, quali controparti della SCIP Srl nei finanziamenti di cui al presente decreto che la stessa contrae nell'ambito delle operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Per il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione la SCIP Srl contrae due finanziamenti di durata quinquennale per un importo complessivo pari ad € 800.000.000,00. Ai finanziamenti si applica un tasso di interesse in misura fissa pagabile in un'unica soluzione alla scadenza dei finanziamenti, equivalente all'Euribor a tre mesi, maggiorato di un margine massimo di 0,055 punti percentuali per anno, determinato sulla base delle condizioni di mercato in prossimità della stipula dei relativi contratti.

La SCIP provvede al rimborso dei finanziamenti e relativi interessi utilizzando unicamente le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto di trasferimento del 21 novembre 2002 citato in premessa. Per la quota differita del prezzo di trasferimento degli immobili non utilizzata in relazione al rimborso dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto di trasferimento del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002.

Art. 2.

Per l'adempimento delle obbligazioni connesse ai finanziamenti di cui all'articolo precedente è concessa, anche oltre i limiti delle somme pagabili dalla SCIP Srl, in ogni caso nei limiti della somma di cui al primo comma del precedente art. 1, maggiorata degli interessi e delle eventuali somme accessorie previste nei contratti di finanziamento, la garanzia dello Stato autonoma, incondizionata ed esigibile a semplice richiesta.

Art. 3.

Il capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e in caso di sua assenza o impedimento, il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono disgiuntamente i contratti i documenti e tutti gli atti relativi al finanziamento ed alla concessione della garanzia prevista al precedente art. 2.

Il presente decreto è sottoposto al visto della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 186

04A05596

DECRETO 14 maggio 2004.

Accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, riguardante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Giuseppe Morali, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale 1º aprile 2003 e del decreto ministeriale 31 luglio 2002, in materia di identificazione degli immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il ricorso al Capo dello Stato pervenuto al Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 agosto 2003 con il quale il sig. Giuseppe Morali chiedeva l'annullamento previa sospensiva del decreto ministeriale 1º aprile 2003 e del decreto ministeriale 31 luglio 2002 entrambi emessi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di identificazione degli immobili di pregio;

Vista l'istanza in pari data con cui il suddetto sig. Giuseppe Morali chiedeva la sospensione cautelare dell'esecuzione degli atti sopra citati;

Visto il parere, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione III - nell'adunanza del 6 aprile 2004, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni qui si intendono integralmente riprodotte;

Decreta:

L'istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione degli atti sopra citati presentata dal sig. Giuseppe Morali è accolta.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A05570

DECRETO 24 maggio 2004.

Rettifiche al decreto ministeriale del 25 marzo 2004, recante adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati e degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro è subentrata nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto emanato il 25 marzo 2004, recante «Adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati e degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004;

Considerata la necessità di apportare rettifiche in conseguenza di errori materiali verificatisi nella stesura del sopra citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 1, del decreto indicato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche: dov'è scritto «€ 4.913,22» leggasi «€ 4.917,90» e, ove scritto «€ 10.266,36», leggasi «€ 10.276,24».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A05595

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Rettifica della tabella allegata al decreto ministeriale 26 novembre 2003, recante la ricognizione degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2004, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute.

Considerato che la tabella allegata al menzionato decreto reca, per mero errore materiale, l'indicazione del posto di ispezione frontaliero di Trieste porto come di ufficio veterinario periferico principale di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto necessario correggere il menzionato errore materiale;

Decreta:

Gli uffici veterinari periferici del Ministero della salute sono quelli indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente atto e che rettifica la tabella allegata al decreto ministeriale 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

N	Regione	Ufficio veterinario periferico principale	Livello	Attività	Uffici dipendenti o punti visita	Ambito territoriale
1	Piemonte	Torino	D	UVAC		Piemonte
				PIF	Caselle	Aeroporto
2	Valle d'Aosta	Pollein	D	UVAC - PIF(1)		Valle d'Aosta
				PIF	G.S.Bernardo	Confine stradale
3	Lombardia	Milano	D	UVAC		Lombardia
4	Lombardia	Chiasso	D	PIF		Stazione ferroviaria
				PIF	Pontechiasso	Confine stradale
				PIF	Campocologno	Stazione ferroviaria
5	Lombardia	Linate	D	PIF		Aeroporto
				PIF	Bergamo - Orio al Serio	Aeroporto
6	Lombardia	Malpensa	D	PIF		Aeroporto
7	Trentino Alto Adige	Vipiteno	D	UVAC		Trentino Alto Adige
8	Veneto	Verona	D	UVAC		Veneto
				PIF	Villafranca	Aeroporto
9	Veneto	Venezia	ND	PIF		Porto
				PIF	Tessera	Aeroporto
10	Friuli Venezia Giulia	Gorizia	D	UVAC		Friuli Venezia Giulia
				PIF	Gorizia - S.Andrea	Confine stradale
11	Friuli Venezia Giulia	Prosecco	D	PIF(2)		Confine stradale
				PIF	Fernetti	Confine stradale
12	Friuli Venezia Giulia	Trieste	ND	PIF		Porto
13	Liguria	Genova	D	UVAC		Liguria
				PIF		Porto
				PIF	C.Colombo	Aeroporto
14	Liguria	La Spezia	D	PIF		Porto
15	Emilia Romagna	Bologna	D	UVAC		Emilia Romagna
				PIF	B. Panigale	Aeroporto
				PIF	Ravenna	Porto
				PIF	Rimini	Aeroporto
16	Toscana	Livorno	D	UVAC		Toscana
				PIF		Porto
				PIF	Pisa	Aeroporto
17	Marche	Ancona	D	UVAC		Marche ed Umbria
				PIF		Aeroporto
				PIF		Porto
18	Abruzzo	Pescara	D	UVAC		Abruzzo e Molise

19	Lazio	Fiumicino	D	UVAC		Lazio
			D	PIF	L. da Vinci	Aeroporto
				PIF	Gaeta	Porto
20	Campania	Napoli	D	UVAC		Campania e Basilicata
				PIF		Porto
				PIF	Capodichino	Aeroporto
21	Campania	Salerno	ND	PIF		Porto
22	Calabria	Reggio Calabria	D	UVAC		Calabria
				PIF		Porto
				PIF		Aeroporto
23	Calabria	Gioia Tauro	ND	PIF		Porto
24	Puglia	Bari	D	UVAC		Puglia
				PIF		Porto
25	Puglia	Taranto	ND	PIF		Porto
26	Sicilia	Palermo	D	UVAC		Sicilia
				PIF		Porto
				PIF	Punta Raisi	Aeroporto
				PIF	Trapani	Porto
27	Sardegna	Sassari	D	UVAC		Sardegna
				PIF	Olbia	Porto

Note

PIF: Posto di ispezione frontaliero previsto dal D. Leg. 3 marzo 1993, n.93

UVAC: Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari previsto dai DD. Leg. 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, e dal D.M. 18 febbraio 1993

D: Ufficio veterinario periferico principale di livello dirgenziale non generale

ND: Ufficio veterinario periferico principale di livello non dirgenziale

(1) Il PIF di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G. S. Bernando

(2) Il PIF di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal PIF di Fernetti

04A05561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 21 aprile 2004 della Federazione provinciale coldiretti, con la quale si comunica la sostituzione, per dimissione, del sig. Santoni Domenico con il sig. Filipponi Luciano;

Decreta:

Il sig. Filipponi Luciano, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Santoni Domenico, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 26 aprile 2004

Il dirigente: RICCI

04A05461

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giorgio La Pira, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2004»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo commemorativo di Giorgio La Pira, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura a destra Giorgio La Pira e al centro due brani tratti da discorsi e saggi del giurista; in alto e in basso, su due bande frastagliate, sono riportati rispettivamente i titoli di due sue pubblicazioni «L'ATTESA DELLA POVERA GENTE» e «LA NOSTRA VOCAZIONE SOCIALE».

Completano il francobollo la leggenda «GIORGIO LA PIRA», le date «1904/1977», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05571

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del 50° anniversario delle trasmissioni televisive in Italia, nei valori di € 0,41 e € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2004»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli celebrativi del 50° anniversario delle trasmissioni televisive in Italia, nei valori € 0,41 e € 0,62.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,41; bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: due, per il francobollo di € 0,41 e cin-

que con interferenziale trasparente-oro, per il francobollo di € 0,62; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,41 e valore «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Le vignette riproducono i due bozzetti vincitori *ex aequo* del concorso indetto dal Ministero delle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione Italiana per la realizzazione dei francobolli dedicati al 50° anniversario delle trasmissioni televisive in Italia e precisamente: il valore di € 0,41 raffigura il numero 50, la cui cifra zero si ispira al caratteristico monoscopio della Rai, posto su un fondino grigio e azzurro a rappresentare il passaggio dal bianco e nero al colore, su cui si intravede la stilizzazione di una farfalla, il logo della Rai; sui lati sinistro e destro sono riportate le date «1954 2004»; il valore € 0,62 raffigura il numero 50 composto a puzzle colorato e, in sovrapposizione, il logo della Rai ripetuto quattro volte nei singoli colori nero, bleu, verde e rosso per rappresentare rispettivamente il periodo di trasmissioni in bianco e nero e le tre reti Rai; a sinistra è riprodotto il primo simbolo grafico «TV».

Completano ciascun francobollo la leggenda «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE IN ITALIA», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,41» e «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05574

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 7 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2004 un francobollo appartenente alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: tre (figura femminile in rosso porpora, cornice in blu concentrato, nero); foglio: cento esemplari, valore «€ 45,00». Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo.

La vignetta raffigura un particolare del dipinto «Venere di Urbino» di Tiziano Vecellio, realizzato nel 1538 e conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05559

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2004»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo commemorativo di Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta rappresenta, su fondo bleu, il poeta Francesco Petrarca, la cui figura è delimitata in alto, a destra e in basso da un motivo ornamentale a cornice.

Completano il francobollo la leggenda «FRANCESCO PETRARCA», le date «1304 - 1374», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05572

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Genova 2004 - Capitale europea della cultura», nel valore di € 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2004»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo di «Genova 2004 - Capitale europea della cultura», nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura sullo sfondo un'antica carta geografica, in primo piano a destra un compasso puntato sulla città di Genova, al centro la «rosa dei venti» e a sinistra la «Lanterna», il faro simbolo della città.

Completano il francobollo la leggenda «GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05573

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 2,80.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: quattro calco (rosso rubino, verde oliva, blu oltremare, rosso carminio); foglio: cento esemplari, valore «€ 280,00».

Vignetta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati sorretti da un'asta e recante sul lato inferiore la scritta «ITALIA», sono inseriti due riquadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati a sinistra il profilo di donna turrita e a destra lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, è riportato il valore di «2,80» sovrapposto al simbolo della moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05575

DECRETO 6 aprile 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,85.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 7 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1998), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2004 un francobollo appartenente alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante

«Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: tre (figura femminile in viola malva, cornice in grigio, nero; foglio: cento esemplari, valore «€ 85,00». Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo.

La vignetta raffigura un particolare del dipinto «Cortigiane» realizzato dal pittore Vittore Carpaccio e conservato nel civico museo Correr, in Venezia.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A05576

DECRETO 3 maggio 2004.

Criteri e modalità delle procedure concorsuali riservate ai dipendenti della fondazione Ugo Bordoni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 34;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 41, comma 6, il quale prevede che i dipendenti della fondazione Ugo Bordoni, risultanti in esubero in base alla riorganizzazione ai sensi del medesimo comma 6 e, comunque, fino ad un massimo di ottanta unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni;

Considerato che la citata legge 16 gennaio 2003, n. 3, è successiva alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, contenente il divieto di procedere all'assunzione di personale da parte delle amministrazioni pubbliche e costituisce, pertanto, deroga a detto divieto;

Considerato che il citato art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dispone che con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, siano definiti i criteri e le modalità delle procedure concorsuali previste per l'accesso dei dipendenti della fondazione Ugo Bordoni nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni;

Considerato che la spesa annua massima autorizzata a decorrere dall'anno 2002 costituisce copertura congrua per far fronte ai costi necessari per il personale di nuovo inserimento nel ruolo del Ministero, nella misura delle ottanta unità previste dalla citata legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, secondo il quale la dotazione organica del Ministero relativa alle aree funzionali è determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la nota n. DG/28/04 del 6 aprile 2004 della fondazione Ugo Bordoni con cui sono state comunicate, sulla base del CCNL applicato, le qualifiche professionali e le relative progressioni economiche dei propri dipendenti ai fini della equiparazione alle analoghe qualifiche del personale di ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni e dell'applicazione del relativo trattamento economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i criteri e le modalità delle procedure concorsuali riservate ai dipendenti della fondazione Ugo Bordoni, fino ad un massimo di ottanta unità.

Art. 2.

1. Il bando di concorso, per titoli ed esami, del Ministero delle comunicazioni, da emanare entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, prevede, quali prove d'esame, una prova scritta ed una orale.

2. Le qualifiche professionali di provenienza del personale della fondazione Ugo Bordoni disciplinate dal relativo contratto integrativo e le aree di inquadramento del personale della pubblica amministrazione del comparto Ministeri, sono equiparate con successivo decreto del Ministro delle comunicazioni.

3. Le materie d'esame sono scelte in base alle conoscenze richieste dalle qualifiche professionali nelle quali i vincitori sono inquadrati.

Art. 3.

1. La prova scritta per l'accesso ai profili professionali dell'area C consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica.

2. Per l'accesso ai profili professionali dell'area B, il bando può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati.

4. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per categoria di titoli sono indicati nella tabella allegata; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.

5. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

6. La commissione esaminatrice è composta da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari del Ministero delle comunicazioni.

7. La commissione può essere integrata da soggetti estranei all'amministrazione, esperti nelle materie per le quali non esistano specifiche professionalità interne, con l'esclusione dei componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Art. 4.

1. I vincitori del concorso sono inquadrati, nelle qualifiche individuate ai sensi dell'art. 2, anche in soprannumero, senza tener conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto ai sensi dell'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 5.

1. Alla spesa derivante dal presente decreto si fa fronte utilizzando le somme di cui all'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 364

ALLEGATO

	Profilo amministrativo	Profilo tecnico	Punteggio
Area B	Diploma di laurea* con voto inferiore a 105/110	Diploma di laurea** con voto inferiore a 105/110	4/30
	Diploma di laurea* con voto pari o superiore a 105/110	Diploma di laurea** con voto pari o superiore a 105/110	5/30
	Dottorato di ricerca	Dottorato di ricerca	3/30
	Master	Master	1/30
	Pubblicazioni	Pubblicazioni	1/30
Area C	Diploma di laurea* con voto pari o superiore a 105/110	Diploma di laurea** con voto pari o superiore a 105/110	4/30
	Seconda laurea	Seconda laurea	2/30
	Dottorato di ricerca	Dottorato di ricerca	2/30
	Master	Master	1/30
	Pubblicazioni	Pubblicazioni	1/30

* laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia, lettere, filosofia, lingue straniere o pedagogia

** laurea in ingegneria elettronica, delle telecomunicazioni, informatica, scienze statistiche, fisica o matematica

04A05568

DECRETO 7 maggio 2004.

Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2004 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2004 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2004-2007, approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati rispettivamente il 30 luglio 2003 e il 31 luglio 2003, stabilisce per l'anno 2004 un tasso di inflazione programmata pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2004 è determinato per le emittenti radiofoniche in € 7,60 e per le emittenti televisive in € 22,80 indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di € 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2004 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, € 1.109.712,50 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e € 2.219.425,50 alle emittenti televisive locali;

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:

Regioni	Quota radio	Quota Tv	Totale
	Euro	Euro	Euro
Piemonte	81.575,00	163.149,50	244.724,50
Val D'Aosta	2.293,50	4.587,00	6.880,50
Lombardia	170.040,50	340.081,00	510.121,50
Trent. Alto Adige	17.557,60	35.119,20	52.676,80
Veneto	86.682,00	173.364,00	260.046,00
Friuli Ven. Giulia	24.327,00	48.653,80	72.980,80
Liguria	31.478,00	62.956,00	94.434,00
Emilia Rom.	76.688,50	153.377,00	230.065,50
Toscana	67.496,30	134.992,60	202.488,90
Umbria	15.972,50	31.944,50	47.917,00
Marche	28.465,50	56.931,00	85.396,50
Lazio	102.341,60	204.683,20	307.024,80
Abruzzo	26.459,60	52.917,10	79.376,70
Molise	7.251,50	14.503,00	21.754,50
Campania	107.811,00	215.621,60	323.432,60
Puglia	78.098,00	156.196,00	234.294,00
Basilicata	12.130,40	24.261,00	36.391,40
Calabria	40.434,00	80.867,50	121.301,50
Sicilia	100.376,00	200.752,50	301.128,50
Sardegna	32.234,00	64.468,00	96.702,00
Totali	1.109.712,50	2.219.425,50	3.329.138,00

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 363

04A05569

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al consorzio di tutela dei vini DOC Castel del Monte, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Castel del Monte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 marzo 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Castel del Monte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Castel del Monte, con sede in Bari, via Mongelli 14, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Castel del Monte», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 febbraio 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 febbraio 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini DOC Castel del Monte, con sede in Bari, via Mongelli 14, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Castel del Monte», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Castel del Monte, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Castel del Monte» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Castel del Monte» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'at-

testazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, I.A.A. può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Castel del Monte», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato, al momento del conseguimento del parere di conformita.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Castel del Monte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata; la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05516

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asiago», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002;

Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è stato ulteriormente prorogato fino all'autorizzazione al nuovo organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, datata 23 dicembre 2003 con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago», l'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in sostituzione di «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl»;

Considerato che l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Asiago» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale dell'8 gennaio 2004, protocollo n. 60138 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio numero 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo pri-

vati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asiago», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Asiago», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Asiago» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05506

DECRETO 6 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 16 maggio 2004;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata 20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05509

DECRETO 7 maggio 2004.

Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003, n. 196/L, con particolare riferimento all'art. 4, commi 29 e 30, che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 7 marzo 2003, n. 38, e 5 giugno 2003, n. 131, sancisce, in deroga agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2002) 535 def del 9 ottobre 2002 relativa ad un Piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca;

Ritenuto di provvedere alla programmazione dei fondi disponibili a sostegno del Piano nazionale della pesca;

Decreta:

Articolo unico

In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), con particolare riferimento all'art. 4, commi 29 e 30, è approvato l'allegato Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

Per l'attuazione del Piano sono utilizzati:

gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria 2004 e nelle pertinenti tabelle allegate alla medesima legge finanziaria;

le somme disponibili sul fondo centrale per il credito peschereccio provenienti dal pagamento delle rate scadute di ammortamento dei mutui.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Regiostrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 100

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2004
(*ex lege* n. 350/2003 - finanziaria 2004 - art. 4, commi 29 e 30)

Quadro normativo ed istituzionale di riferimento.

Il quadro legislativo e regolamentare in materia di pesca e acquacoltura è decisamente complesso poiché rispecchia il sistema gestionale di «multilivello» che individua fonti di diritto diverse: la Comunità europea, le commissioni internazionali, lo Stato italiano, le regioni e le province autonome.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite la direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, in relazione alle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 450/2000 e decreto ministeriale 15 marzo 2002, deve assicurare la corretta applicazione della pluralità di norme al fine di garantire l'unitario raggiungimento degli obiettivi cui tendono le diverse fonti di diritto.

In realtà, il sistema multilivello mostra una convergenza di intenti discendente da un principio internazionalmente riconosciuto: le risorse biologiche, oggetto di attività di pesca e di acquacoltura, sono un bene comune rinnovabile sottoposto a regole gestionali sovranazionali.

Posto questo principio-base, le molteplici configurazioni di interessi pubblici da perseguire sono riconducibili agli obiettivi generali di tutela delle risorse ittiche, sviluppo sostenibile delle attività produttive, sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

Sulla base degli studi scientifici multidisciplinari applicati al settore, devono essere individuati e predisposti, in funzione degli obiettivi generali, gli interventi specifici che trovano l'adeguata realizzazione solo attraverso un'efficace sinergia tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica, le associazioni delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e di acquacoltura, e le organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori che rappresentano le varie realtà del settore.

Il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura deve, dunque, individuare le linee strategiche per il coordinamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore, indicando il programma per la realizzazione degli interventi, principalmente volti alla valorizzazione della produzione ittica e alla sostenibilità economica e sociale, con le relative disponibilità finanziarie applicabili.

Per la gestione del settore nell'anno 2004, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004, confermando l'orientamento finanziario precedente (art. 69 della legge n. 289/2002 - finanziaria 2003), ha disposto all'art. 4, commi 29 e 30, quanto segue:

«*29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla parte IV del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.*

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.».

La finanziaria 2004 ha, dunque, innanzitutto considerato che la riforma giuridico-istituzionale del settore della pesca e dell'acquacoltura è collegata all'esplicazione da parte del Governo, nel corrente anno, delle deleghe ricevute dalle leggi 7 marzo 2003, n. 38, e 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, in base alla legge 7 marzo 2003, n. 38, il Governo dovrà adottare, entro marzo 2004, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, le riforme per la modernizzazione del settore agricolo e della pesca e allo scopo prevedendo anche il riassetto dei meccanismi istituzionali per l'esplicazione dei rapporti Stato-regioni in connessione al novellato art. 117 Cost.

Inoltre, in forza della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo dovrà adottare, entro giugno 2004, uno o più decreti legislativi finalizzati, come sottolinea la legge stessa, anche ad orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117 Cost.

Ciò premesso, la legge finanziaria 2004 consente al presente piano di individuare gli interventi nazionali in favore del settore ittico da finanziarsi con le dotazioni di bilancio a gestione nazionale, secondo le competenze definite con esplicito riferimento ex lege alla parte IV del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000.

Parimenti le regioni e le province autonome predisporranno, ai sensi del comma 29 sopra riportato, gli interventi di competenza, con riferimento alla parte IV del VI piano, allo scopo utilizzando le proprie dotazioni di bilancio, tra cui quelle ascritte, per il 2004, all'apposito fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, correlato all'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119 Cost.

Si rammenta che la citata parte IV del VI piano ripartisce le competenze tra Stato e regioni come di seguito riportato:

Stato: fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto per l'osservatorio del lavoro; contributo a fondo perduto per iniziative dell'associazionismo; contributi per incentivi alla cooperazione; ricerca applicata alla pesca e acquacoltura; campagne di educazione alimentare; interventi sul sistema statistico; funzionamento degli organi collegiali; missioni all'estero; iniziative a sostegno dell'attività ittica; controllo attività di pesca da parte delle Capitanerie di Porto; Fondo di solidarietà; studi di mercato (ISMEA); Commissione per la sostenibilità (INEA).

Regioni: fondo centrale per il credito peschereccio, campagne di promozione; credito peschereccio; polizze assicurative; accordi di programma; ristrutturazione aziendale e ricapitalizzazione delle cooperative.

Considerata l'importanza dell'evoluzione giuridica in atto e del dibattito comunitario sull'adeguamento del quadro europeo, con particolare riferimento al regolamento CE 1626/94 e al regolamento CE 2287/03, agli obiettivi della nuova politica Comune della Pesca e del Piano d'azione per il Mediterraneo, il presente Piano nazionale tende a potenziare l'efficacia degli interventi, realizzati nell'ambito del VI Piano triennale, e che di seguito si richiamano sinteticamente.

Stato di attuazione del VI piano triennale.

In attuazione del VI Piano e relativa proroga per l'anno 2003, nonché allo scopo di perseguire le finalità istituzionali di cui alle direttive sull'azione amministrativa e alle note preliminari dello stato di previsione, sono state realizzate le iniziative previste dal piano stesso, dal documento unico di programma (DOCUP) e dal programma operativo nazionale (PON).

Tali iniziative sono state finalizzate, in particolare, agli obiettivi di seguito sinteticamente riportati:

1. *Sviluppo della ricerca scientifica applicata al settore e cooperazione internazionale;*

2. *Gestione sostenibile delle risorse ittiche anche attraverso le forme organizzate di auto-gestione;*

3. *Tutela della concorrenzialità degli imprenditori nazionali in un contesto di promozione del prodotto di qualità;*

4. *Sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione in un sistema di «governance»;*

5. *tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale;*

6. *Semplificazione e decentramento amministrativo;*

7. *Coordinamento del sistema statistico nazionale.*

Si richiamano, nel presente documento, alcuni degli interventi effettuati:

1) *sviluppo della ricerca scientifica applicata al settore e cooperazione internazionale.*

Nell'ambito delle iniziative in favore della ricerca scientifica sono stati sostenuti soprattutto i progetti aventi rilevanza gestionale internazionale (grandi pelagici ed altre specie condivise) e sono state approfondite le tematiche aventi un carattere strategico, quale ad esempio il «tuna farming», ed i progetti di ricerca coordinati, fra più unità operative, come quello in favore di una rete per l'acquisizione di indici di reclutamento del tonno e del pesce spada nei mari italiani. Si tratta di progetti rilevanti ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici nonché per il supporto informativo necessario alla partecipazione italiana ai consessi internazionali (CGPM e ICCAT) e comunitari. Inoltre, sono stati confermati i progetti di cooperazione internazionale scientifica di nuova generazione, ossia caratterizzati da un approccio «eco-sistemico», quali Adriamed e MedsudMed. È stato altresì attivato, sempre sotto l'egida FAO, il progetto Eastmed.

Sono state, inoltre, ultimate le procedure di attuazione dei bandi di gara in materia di ricerca scientifica applicata al settore con l'approvazione presso la Conferenza Stato-regioni (Comitato permanente in agricoltura) del programma di intervento e la definizione delle successive attività amministrative.

È proseguita l'attività internazionale del Governo italiano che, nel 2003, ha condotto il semestre di Presidenza dell'Unione europea. In tale semestre si è portato avanti il lavoro svolto dalla presidenza greca uscente e si è rafforzata la cooperazione internazionale con l'organizzazione di un incontro con i Direttori della pesca europei e dei Paesi candidati all'UE (San Vito Lo Capo, settembre 2003) e di una Conferenza ministeriale per la pesca in Mediterraneo (Venezia, novembre 2003). Sono stati efficacemente consolidati i rapporti con la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda e la Grecia soprattutto in funzione di una strategia comune di negoziazione con la Commissione Europea per una corretta applicazione in Mediterraneo della P.C.P.

2) *Gestione sostenibile delle risorse ittiche anche attraverso le forme organizzate di auto-gestione.*

— Piani di protezione.

In conformità al regolamento CE 2369/2002, sono stati attuati, previa intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle associazioni professionali e sindacali, i Piani di protezione delle risorse acquatiche, con l'applicazione delle misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante. I Piani di protezione si inseriscono in una strategia di lungo periodo, sostenuta dalla Commissione europea, mirante a coniugare la conservazione delle risorse ittiche, anche attraverso la previsione di aree di tutela biologica, con una gestione «sostenibile» ed «eco-compatibile» della pesca.

— Organizzazioni dei produttori e consorzi di auto-gestione.

Ai sensi del regolamento CE 104/2000, finalizzato ad una migliore organizzazione comune dei mercati, sono state riconosciute, nell'ultimo triennio, quindici nuove organizzazioni di produttori, e sono state emanate le prime disposizioni applicative delle norme comunitarie atte all'erogazione degli aiuti per l'attivazione delle organizzazioni stesse.

L'azione di incentivazione delle forme di auto-gestione e tutela delle risorse ittiche è stata potenziata nel settore dei molluschi bivalvi con il superamento delle problematiche connesse alla barca-tipo, la creazione di un organo centrale di coordinamento dei consorzi di gestione e di talune autorità intercompartimentali.

Nel settore della piccola pesca costiera sono state rese operative le disposizioni di legge con l'adozione di una circolare attuativa recante le modalità per la costituzione e il finanziamento dei consorzi di settore.

— Controllo sforzo di pesca.

Ai fini del controllo dello sforzo di pesca, con un costante monitoraggio delle licenze di pesca (relative a circa 15.000 imbarcazioni), è stato aggiornato l'archivio nazionale della flotta da pesca e si è provveduto alle azioni di rilascio, rinnovo, cessazione delle licenze secondo i criteri *ex lege*. Al fine di aumentare l'efficienza di tale attività amministrativa è stato perfezionato il sistema di informatizzazione del rilascio delle licenze, con l'estensione su scala nazionale della rete a tutti gli uffici periferici, sono state unificate le scadenze di numerosi adempimenti burocratici e decentrate alle Capitanerie di Porto alcune attività di rinnovo delle licenze.

Si è adempiuto all'obbligo comunitario di ritiro totale delle reti da posta derivante, applicando le misure di accompagnamento sociale per i marittimi. Inoltre, sono state supportate le iniziative per la riconversione e/o diversificazione delle attività di pesca verso sistemi a minor impatto eco-sistemico come gli attrezzi da posta o verso altre attività come il pescaturismo e l'ittiturismo.

Sempre in adempimento ad obblighi comunitari (regolamento CEE 2847/93), sono state definite le procedure per l'installazione dell'apparecchiatura blue-box per la localizzazione delle unità da pesca. Inoltre, è stata intensificata l'attività di vigilanza attraverso il potenziamento del Centro Nazionale Controllo Pesca che è stato incaricato di effettuare, oltre all'attività nel mare territoriale, anche puntuali azioni di controllo sul commercio dei prodotti ittici presso i luoghi di ristorazione. Inoltre, per la vigilanza sulla pesca in alto mare è stato, con apposita Convenzione, attivato il Nucleo Ispettori Pesca (NIPE).

3) *Tutela della concorrenzialità degli imprenditori nazionali in un contesto di promozione del prodotto di qualità.*

— Modernizzazione della flotta da pesca.

Sono proseguite le azioni finalizzate all'accrescimento della competitività delle imprese di pesca nazionali anche attraverso la modernizzazione della flotta da pesca con l'emanazione di nuovi bandi SFOP per gli ammodernamenti e le nuove costruzioni, contemplando meccanismi di incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile; analoga azione è prevista per i prossimi tre anni. Inoltre, sono state oggetto di demolizione nell'ultimo triennio oltre 1.600 imbarcazioni per un investimento di 58 milioni di euro. Nell'ambito di tale azione è stata attuata, a fronte di un numero di domande di finanziamento superiore allo stanziamento disponibile, una politica di riduzione dell'entità del premio di demolizione, con effetto calmierante dei prezzi di vendita delle navi usate e conseguente maggior utilizzo di queste ai fini del nulla osta per nuove costruzioni.

— Acquacoltura.

In relazione agli obiettivi di sviluppo dell'acquacoltura, nell'ambito dell'attuazione del VI piano triennale, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia, permanendo all'amministrazione centrale i compiti di indirizzo e coordinamento in relazione alla stretta interazione tra pesca e acquacoltura sotto il profilo ambientale e di mercato. A livello centrale sono state supportate le iniziative volte a garantire la concorrenzialità imprenditoriale anche attraverso la prosecuzione dell'applicazione delle polizze assicurative per i danni causati da avversità atmosferiche e/o ambientali. In sede FAO, sotto la presidenza italiana del Comitato acquacoltura della CGPM, è stato elaborato il codice di condotta per un'acquacoltura responsabile adottato dall'associazione nazionale di categoria.

— Tracciabilità.

L'efficacia delle azioni volte alla modernizzazione del sistema pesca e acquacoltura, è stata, altresì, sostenuta con l'implementazione della disciplina comunitaria di certificazione di qualità e delle regole di etichettatura e con l'incentivazione di accordi volontari di filiera. Ciò in quanto la tracciabilità è garanzia non solo della tutela dei consumatori, ma anche del produttore stesso che vede il suo prodotto qualificato in relazione ai principi di sicurezza alimentare ed ambientale nonché riconoscibile sui mercati.

— Comunicazione istituzionale.

Al fine di valorizzare la produzione della pesca e dell'acquacoltura nazionale e sostenere l'immagine del settore italiano sono proseguite le azioni di comunicazione istituzionale volte ad indirizzare il consumatore verso scelte responsabili e di qualità, promuovendo l'alta valenza nutrizionale di tutte le specie ittiche, ivi comprese le specie insufficientemente conosciute.

In attuazione del Piano di comunicazione 2003, sono proseguite le coproduzioni televisive in collaborazione con le associazioni nazionali di categoria per la realizzazione di programmi televisivi informativi sulle realtà di settore. Sono state, inoltre, condotte due campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole medie inferiori e superiori.

4) *Sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione in un sistema di «governance».*

Il complesso di azioni pubbliche in favore del settore ittico è stato realizzato con un'efficace sinergia tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica, le associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori, che rappresentano le varie realtà del settore.

In particolare attraverso la cooperazione e l'associazionismo è stata diffusa la cultura della responsabilizzazione e della compartecipazione degli operatori di settore alle politiche gestionali e di sviluppo di un'adeguata imprenditorialità. Sono state, a tal fine, anche poste in essere alcune iniziative per l'aggiornamento professionale dei pescatori, la divulgazione delle linee guida dei codici di condotta per una pesca e un'acquacoltura responsabili (FAO) e la sensibilizzazione verso mestieri di pesca sostenibili, anche in alternativa a quelli tradizionali come ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo.

Sono stati, inoltre, realizzati, proseguendo l'attività statutariamente prevista in coerenza con gli obiettivi strategici dell'amministrazione, i programmi dei consorzi unitari relativi alla gestione del credito in favore degli operatori di settore, alla promozione dei prodotti ittici (Fiera «Seafood» di Bruxelles) e valorizzazione degli stessi, nonché alla ricerca scientifica sulla base dei programmi di cui al precedente punto 1.

5) *tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale.*

Le azioni volte al controllo dello sforzo di pesca, come le interruzioni temporanee dell'attività e i piani di ritiro definitivo, sono state accompagnate da iniziative tendenti a sostenere l'occupazione, come l'erogazione di misure socio-economiche e l'incentivazione, con l'attuazione del decreto legislativo n. 226/2001, di forme professionali connesse quali il pescaturismo e l'ittiturismo.

In favore della sostenibilità sociale sono state, altresì, realizzate azioni di aggiornamento e riqualificazione professionale attraverso le associazioni e le organizzazioni sindacali nonché è proseguita l'attività dell'Osservatorio nazionale della pesca sia nella formazione che nei servizi di monitoraggio occupazionale.

Tuttavia, è da segnalarsi il perdurare di uno stato di grave difficoltà del settore che ha visto una diminuzione dell'occupazione da circa 44.000 addetti, per l'anno 1997, a circa 38.000, per l'anno 2003. Tale contrazione dell'occupazione è fortemente connessa alle politiche di riduzione dello sforzo di pesca, attuate in ottemperanza alle decisioni comunitarie, che in termini di flotta hanno portato alla diminuzione del numero di navi da pesca da 18.374, al gennaio 2000, a 15.769, al maggio 2003.

Le 2.605 imbarcazioni uscite dalla flotta hanno rappresentato una riduzione di oltre il 17% in termini di tonnellaggio e del 13% in termini di potenza motore prevalentemente riferita alla pesca costiera, ossia al segmento produttivo primario della pesca italiana che costituisce tuttora l'84% della flotta nazionale. Tale abbattimento della flotta è imputabile per oltre 1.600 imbarcazioni alla predetta politica comunitaria delle demolizioni incentivate e per le rimanenti è, invece, attribuibile a forme di abbandono volontario della pesca legato a motivazioni socio-economiche e culturali, cause di perdita accidentale o a cambio d'uso dell'imbarcazione. (dati dell'Archivio Informatico delle Licenze di Pesca della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura).

In termini di catture, l'andamento complessivo dell'offerta interna della pesca marittima ha evidenziato chiaramente una continua contrazione degli sbarchi: nel solo biennio 2000/2001 si è registrata una riduzione pari al 20% della produzione nazionale sbarcata dalla flotta italiana operante in Mediterraneo.

In termini di produzione ittica complessiva, l'andamento negativo delle catture di pesce in mare è stato parzialmente attenuato dal trend produttivo positivo dell'acquacoltura e maricoltura nonché dallo sviluppo delle attività di accrescimento del tonno rosso nelle gabbie; coniugati ad un andamento crescente dei prezzi dei prodotti ittici in generale. Nel biennio 2000/2001 il valore della produzione (PLV) della pesca marittima italiana è sceso da 1.611 a 1.531 milioni di euro, mentre quello dell'acquacoltura è aumentato da 482 a 501 milioni di euro.

I dati sopra sinteticamente riportati devono costituire la base di orientamento per le misure gestionali future e per le strategie da perseguire in sede comunitaria per la radicale modifica dei contenuti del regolamento CE n. 1626/94 che dovranno, innanzitutto, tendere ad attutire l'andamento negativo del settore della pesca italiana.

6) Semplificazione e decentramento amministrativo.

Sono stati unificati i termini per le scadenze dei principali documenti delle navi da pesca in modo da consentirne il rinnovo in un unico momento amministrativo ed è stato adottato un apposito decreto che ha decentrato, con delega agli Uffici periferici delle Capitanerie di Porto, i procedimenti per le variazioni dei dati riportati sulla licenza di pesca con esclusivo riferimento alle variazioni relative alla denominazione, sede, indirizzo, R.I.P. delle imprese di pesca nonché nome, iscrizione, proprietà della nave da pesca. Restano all'amministrazione centrale tutti gli aggiornamenti o le modifiche delle caratteristiche tecniche della nave e degli altri elementi indispensabili al controllo unitario dello sforzo di pesca in ottemperanza agli indirizzi comunitari.

In risposta alle esigenze di raccordo tra centro e periferia, sono state, inoltre, opportunamente perfezionate e completate le procedure informatiche relative alla gestione delle licenze di pesca al fine di incrementare i livelli di efficienza dei servizi a favore degli utenti e informare in maniera sistematica la Commissione europea sulla dinamica della flotta.

Allo scopo è stato informatizzato anche il procedimento amministrativo per il rilascio dei «nulla osta» propedeutici alla successiva attività gestionale delle licenze di pesca ed è stato implementato l'archivio informatico delle licenze di pesca (ALP) per consentire agli uffici della direzione generale la visualizzazione immediata, su ogni computer collegato in rete ALP, di tutti i documenti, appositamente scansionati, relativi ad ogni singola imbarcazione da pesca (circa 15.000 unità).

È stata data attuazione alla riorganizzazione del Ministero, articolando la direzione generale in sette unità dirigenziali con funzioni rideterminate in relazione all'evoluzione del settore dal punto di vista produttivo e istituzionale, ed è stato rispettato il termine di legge per l'introduzione del protocollo informatico ai fini di una completa trasparenza dei flussi documentali della direzione generale.

7) *Coordinamento del sistema statistico nazionale.*

È stato dato seguito all'attuazione del regolamento CE n. 1543/2000 con la predisposizione di un sistema statistico diretto alla rilevazione dei dati biologici ed economici in materia di pesca. Ciò al fine di fornire un quadro completo di dati scientifici e statistici necessari ad una corretta gestione dell'attività di pesca.

Inoltre, è stata data continuità all'azione volta a razionalizzare e dare impulso alla produzione statistica nazionale, in collaborazione con l'ISTAT, al fine del soddisfacimento del crescente fabbisogno informativo interno, comunitario ed internazionale.

Piano 2004.

La gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004 sarà attuata in coerenza con le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2004 e gli obiettivi strategici individuati nella nota preliminare per il 2004 e di seguito riportati:

1) *accrescimento della competitività del sistema della pesca e dell'acquacoltura nazionale;*

2) *aumento della quota di produzioni di qualità sul prodotto nazionale lordo vendibile;*

3) *gestione e tutela delle risorse ittiche e della biodiversità;*

4) *valorizzazione e tutela degli interessi della pesca nazionale e dell'acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale.*

Pertanto, la direzione generale per la pesca e l'acquacoltura predisporrà, per l'anno 2004, gli interventi nazionali finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi strategici, potenziando le azioni attivate nell'ambito del VI piano e rispondenti a tali obiettivi, nonché quelle necessarie in relazione ad impegni comunitari e alla riforma legislativa nazionale discendente dalle leggi n. 38/2003 e n. 131/2003.

1. *Accrescimento della competitività del sistema della pesca e dell'acquacoltura nazionale.*

Aspetto sostanziale della strategia deve essere il rafforzamento del sistema imprenditoriale nazionale di settore e la correlata applicazione di opportune politiche in favore dell'occupazione, in un quadro integrato di interventi tendenti a fornire idonee garanzie di sostenibilità socio-economica.

Lo sviluppo delle attività imprenditoriali, in un comparto che registra una costante flessione produttiva, può essere rilanciato, innanzitutto, ultimando la riforma legislativa *in itinere*, voluta dalla legge delega n. 38/2003 e promuovendo un ulteriore snellimento delle procedure burocratiche.

Si tratta di portare a termine tale riforma con lo scopo di offrire al settore un nuovo quadro giuridico chiaro ed efficace nonché compatibile con lo sviluppo delle forme di auto-gestione e di organizzazione flessibile dell'attività che contemplino la formazione professionale degli operatori in funzione della sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo, delle incessanti innovazioni tecnologiche e, in generale, dei crescenti standard qualitativi che rappresentano un vero e proprio valore aggiunto alla produzione nazionale.

Particolare attenzione, dovrà dedicarsi al miglioramento dei servizi pubblici alle imprese, ivi compresi quelli di comunicazione istituzionale e di accesso alle opportunità di modernizzazione.

A tal fine si proporrà l'implementazione del collegamento in rete MIPAF-Capitanerie di Porto nonché l'avvio di un collegamento informatico con gli uffici regionali responsabili del settore pesca che potrà consentire anche la costituzione di una banca dati condivisa contenente le informazioni di settore ad uso della amministrazione centrale e regionale, delle associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria o consorzi unitari dalle stesse promosse. In tale ottica, si ritiene essenziale l'instaurazione di idonei meccanismi di concerto Stato-regioni atti ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari di sviluppo sostenibile ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza imprenditoriale.

Basilare è, pertanto, l'attivazione di misure volte a rafforzare la cooperazione e le imprese del settore, sostenendo contemporaneamente le politiche per il mantenimento dei livelli occupazionali ed incentivando l'ingresso dei giovani nella filiera ittica.

In tale contesto, dovranno essere individuati, in seguito all'adozione dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della citata legge n. 38/2003, gli strumenti concreti per la riforma del sistema pesca e acquacoltura, che prevede anche la ridefinizione della figura economica dell'imprenditore ittico, e sua equiparazione all'imprenditore agricolo, con rideterminazione della fattispecie delle attività connesse. A tal fine potranno effettuarsi appositi studi di orientamento della attività gestionale per dotare il settore di nuove potenzialità di sviluppo dell'imprenditoria ittica e dell'occupazione anche nelle forme complementari (pescaturismo, ittiturismo, ecc.) che possono offrire opportunità di lavoro soprattutto per i giovani imprenditori ittici.

In coerenza con gli orientamenti comunitari e ai fini della ottimizzazione della filiera pesca e acquacoltura, potranno essere previste misure di potenziamento ed integrazione della filiera stessa, tramite il rafforzamento del ruolo della cooperazione e delle imprese e favorendo, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, lo sviluppo delle organizzazioni di produttori italiane.

Un ulteriore rafforzamento delle imprese del settore potrà venire dall'applicazione degli accordi di filiera già previsti per il sistema agricolo ed agroalimentare con l'art. 66 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Ciò per consentire la realizzazione di economie di scala, accorciare la filiera distributiva contemporaneamente incrementando il reddito delle imprese e contenendo i prezzi al consumo, assicurare la tracciabilità e il controllo della qualità dei prodotti, a tutela dei consumatori, nonché per contrastare la crisi produttiva.

Nel perseguimento di tali obiettivi va assicurato il coinvolgimento attivo degli operatori del settore, attraverso le associazioni nazionali, in azioni di divulgazione, comunicazione, sviluppo della professionalità e dell'attività imprenditoriale. Saranno, inoltre, incentivate le forme di auto-gestione e tutela delle risorse ittiche, con particolare riferimento ai consorzi nel settore della piccola pesca costiera. In tale ottica, dovranno anche essere portate a termine le procedure per l'attivazione dei comitati di gestione previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2003 in relazione alle aree di tutela biologica indicate dal piano di protezione delle risorse acquatiche 2003 che dovrà essere rinnovato per il futuro. Ai fini della tutela delle risorse ittiche potrà, inoltre, essere attuato un piano di ritiro delle imbarcazioni adibite alla piccola pesca a strascico, da finanziarsi anche con l'utilizzo delle risorse collegate alla «premialità» SFOP. Tali misure accompagneranno la prosecuzione dei programmi strutturali SFOP e, limitatamente alle azioni per l'ammodernamento, potrà essere prevista, come alternativa, la possibilità di accedere al mutuo a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 10 della legge n. 41/1982.

Saranno, altresì, intraprese misure per sostenere i progetti e i programmi transnazionali (legge n. 84/2001, Interreg, ecc.) finalizzati alla cogestione della filiera ed alla internazionalizzazione delle imprese. Analogamente, saranno messe a punto strategie utili ad assicurare il concreto avvio della programmazione negoziata, posta sotto l'egida del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 4, comma 18, della legge n. 350/2003. Si tratta di due nuove opportunità che possono contribuire a consentire al settore di affrontare efficacemente il processo di ammodernamento indispensabile per valorizzarne il ruolo nell'ambito del mercato globale.

2. *Aumento della quota di produzioni di qualità sul prodotto nazionale lordo vendibile.*

Il tema della filiera e dell'integrazione delle sue fasi è uno degli aspetti più interessanti per la valorizzazione della qualità della produzione nazionale del settore ittico.

Al fine di aumentare la quota di produzioni di qualità sul prodotto nazionale lordo vendibile, saranno adottate misure di sostegno per le produzioni a minor impatto ambientale, ivi compreso l'utilizzo in acquacoltura di novellame di allevamento di specie innovative, nell'ottica di accrescere la diversificazione dell'offerta.

Per la valorizzazione del sistema della produzione ittica nazionale possono altresì prevedersi misure di sostegno alle imprese che adottano procedure di lavorazioni garantite, certificazioni di qualità e tracciabilità, ivi compresi i sistemi di controllo dei metodi di produzione e di autocontrollo dei punti critici della filiera (HACCP).

L'efficacia di tali azioni sarà, quindi, rafforzata con l'implementazione della disciplina di certificazione di qualità e delle regole di etichettatura che potranno essere coadiuvate anche attraverso azioni di incentivazione degli accordi volontari di filiera. Ciò in quanto la puntuale attenzione verso l'efficacia delle regole di etichettatura e tracciabilità è garanzia non solo della tutela dei consumatori, ma anche del produttore stesso che vede il suo prodotto qualificato in relazione ai principi di sicurezza alimentare ed ambientale nonché riconoscibile sui mercati.

In questo scenario sarà dato impulso alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura per rendere maggiormente competitive le produzioni nazionali, in particolare con riferimento ai processi di diversificazione e all'individuazione di metodologie per il miglioramento della sicurezza alimentare e l'elevazione degli standard di qualità.

La ricerca scientifica dovrà costituire, pertanto, un valore indiscusso per il Paese che, in quanto tale, è da considerarsi un elemento vitale per l'indipendenza e la ricchezza della nazione. La ricerca scientifica è destinata a divenire sempre più un servizio per le finalità di interesse generale che la programmazione pubblica è tenuta a garantire in favore dei consumatori.

3. *Gestione e tutela delle risorse ittiche e della biodiversità.*

Ai fini della protezione delle risorse acquatiche e dello sviluppo sostenibile del settore, appare necessario, in relazione agli esiti della delega al Governo di cui alla legge n. 38/2003, la creazione dei meccanismi di concerto tra l'amministrazione centrale e le regioni in modo da dare risposte coordinate a tutela della prevalenza degli interessi pubblici da perseguire congiuntamente.

In tale contesto dovrà assicurarsi un progressivo coinvolgimento, ai fini della tutela e gestione delle risorse ittiche, degli operatori di settore strutturati in consorzi, organizzazioni dei produttori ed altre forme cooperative e associative, sull'esempio di quanto realizzato per il comparto dei molluschi bivalvi e del tonno rosso.

In applicazione della normativa comunitaria che stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, si prevede di predisporre, anche per il 2004, il piano di protezione delle risorse acquatiche nel quale individuare i periodi di interruzione temporanea dell'attività di pesca ed altre misure di tutela dell'ecosistema marino e della biodiversità. Tali azioni, nonché quelle legate al monitoraggio e all'eventuale estensione delle aree di tutela biologica, richiedono il supporto della ricerca, per prevederne gli effetti, misurarne l'efficacia, introdurre elementi di flessibilità gestionale, secondo percorsi scientifici oggettivi.

Saranno potenziate le attività di comunicazione istituzionale dedicate al sostegno dell'immagine dell'intero comparto ittico nazionale, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca/ambiente. Essa avrà come obiettivi: la valorizzazione del prodotto fresco, soprattutto di specie meno conosciute; l'orientamento del consumatore verso la scelta responsabile e di qualità; l'informazione sulle specie interdette alla pesca e al consumo (datteri, novellame, ecc.) e sui prodotti di acquacoltura; lo svolgimento di azioni specifiche a supporto di progetti speciali di carattere socio-istituzionale.

4. *Valorizzazione e tutela degli interessi della pesca nazionale e dell'acquacoltura in sede comunitaria e internazionale.*

In tale contesto, obiettivo prioritario è rappresentato dal rafforzamento del sistema delle rappresentanze. Il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo dovrà divenire più ampio e qualificato, in raccordo con i progetti di riforma che mirano a semplificare l'assetto giuridico-istituzionale a beneficio degli operatori di settore. La cooperazione e l'associazionismo, per l'esperienza acquisita in questi ultimi anni anche attraverso le competenze attribuitegli *ex lege* n. 41/1982, hanno acquisito una strutturazione idonea a svolgere i ruoli sempre più attivi e qualificanti previsti anche dagli orientamenti comunitari. Lo svolgimento di attività di patronato, formazione ed assistenza sono già patrimonio acquisito negli anni di programmazione pluriennale del Ministero delle politiche agricole e forestali e, perciò, potrà essere favorita anche la costituzione di centri di assistenza alla pesca, con compiti anche di carattere fiscale, riflettendo in tal modo modelli di gestione e di sviluppo partecipato. Ciò in armonia col più ampio scenario europeo, dove la cooperazione e l'associazionismo usufruiscono di deleghe anche di carattere amministrativo e creditizio e cioè oltre le funzioni svolte per la gestione delle risorse e delle quote di pesca.

Rimane confermata, in corrispondenza del più ampio quadro di trasferimento di funzioni verso gli enti e le associazioni di categoria, l'azione dell'amministrazione volta al controllo e monitoraggio delle attività svolte dagli stessi tramite il funzionamento degli appositi nuclei già previsti dal VI piano triennale. I relativi oneri sono posti a carico dei medesimi enti e associazioni di categoria.

Si potrà, in tal modo, anche soddisfare la crescente domanda di assistenza tecnica espressa dalle imprese in relazione alla necessità di un'interfaccia con l'amministrazione nel contesto complesso di *governance* multilivello. A tal fine si favorirà l'assunzione di tale ruolo anche per la creazione di una rete fra le unità di ricerca cooperativa e per l'internazionalizzazione della valenza associativa atta a garantire la rappresentanza degli operatori presso agli organi di consultazione e gestione internazionali (RAC, CGPM, ICCAT ecc.).

Anche la ricerca nazionale applicata alla pesca e all'acquacoltura è sempre più chiamata a sostenere il settore nel confronto con un sistema europeo ed internazionale agguerrito, evoluto e fortemente strutturato, e non solo fungere da supporto alle scelte gestionali e di indirizzo della pubblica amministrazione. Una più efficace azione di sostegno gestionale potrà avere effetti positivi non solo a livello nazionale, ma anche nel più complesso quadro della politica comune della pesca.

Con riferimento alle risorse alieutiche, l'impegno messo in campo con le azioni di monitoraggio (e.g. reg. CE n. 1543/00 e 1639/01) dovrà essere supportato da programmi di ricerca metodologica ed applicata, per rendere tali azioni proficue ed inquadrate negli scenari di valutazione e gestione europei ed internazionali. Altrettanto dicasi per il confronto che la pubblica amministrazione e le associazioni del settore devono sostenere in merito al piano d'azione Mediterraneo. Un impulso alla ricerca metodologica e tecnologica è auspicabile a questo riguardo, in un quadro di coordinamento di programmi di ricerca che, partendo dai risultati finora conseguiti, prefigurino nuovi scenari e campi di applicazione.

Per il conseguimento delle finalità suindicate, sono ripartite le risorse finanziarie allo scopo previste dalla legge n. 350/2003 (art. 4, commi 29 e 30 - tabelle *C* e *F*) come riportato nella allegata tabella.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con gli assessori regionali da raggiungersi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro di approvazione del presente piano, potrà disporre la gestione decentrata delle risorse finanziarie afferenti le seguenti voci: «legge n. 72/1992», «imprenditore ittico (decreto legislativo n. 226/2001)» e «Fondo centrale per il credito peschereccio» (indicato in tabella come «Fondo centrale»).

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2004

TABELLA *C* (EURO 30.358.000)

Voce	Importo
Contributi per incentivi alle associazioni	11.000.000
Contributi per osservatorio del lavoro	1.160.000
Interventi sul sistema statistico	1.700.000
Fondo di solidarietà	4.000.000
Studio di mercato (ISMEA)	1.700.000
Imprenditore ittico (decreto legislativo n. 226/2001)	3.926.000
Spese funzionamento (missioni, organi collegiali ecc.)	372.000
	23.858.000
Piano protezione 2004	5.000.000
Sistemi localizzazione satellitare	1.500.000
	30.358.000

TABELLA *F* (EURO 10.329.000)

Voce	Importo
Fondo centrale	1.000.000
Campagne educazione alimentare	2.000.000
Ricerca applicata alla pesca e acquacoltura	5.000.000
Contributi per iniziative associazionismo	1.500.000
Iniziative a sostegno attività ittica	829.000
	10.329.000

La ripartizione tiene conto della copertura finanziaria di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito in legge 27 marzo 2004, n. 77, per un importo di euro 6.500.000.

04A05630

DECRETO 10 maggio 2004.

Revoca dell'autorizzazione concessa, con decreto ministeriale 30 marzo 2001, al laboratorio «Ismar Chimica Spa», ad eseguire, per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001, con il quale il laboratorio Ismar Chimica Spa, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino all'11 maggio 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 4 maggio 2004, numero di protocollo 9425/03/PB/pb che il laboratorio in argomento non ha più richiesto l'accreditamento delle prove sugli oli;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001, al laboratorio «Ismar Chimica Spa», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleico, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05511

DECRETO 17 maggio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 9 gennaio 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto 15 gennaio 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 gennaio 2004;

Visto la nota del 14 ottobre 2003, numero di protocollo n. 29709, con la quale la Commissione tecnica per l'esercizio a rivendicare la D.O.P. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena istituita ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2002, integrato dal decreto ministeriale 27 novembre 2002, ritiene sottolineare la inopportunità di modificare l'organismo preposto al controllo della denominazione di origine protetta «Aceto

Balsamico Tradizionale di Modena», al fine di dare continuità al lavoro che la predetta Commissione sta svolgendo con il CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l. ed il Centro Sperimentale del Dipartimento laboratorio di analisi e ricerche dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 15 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, già prorogata con decreto 9 gennaio 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 24 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 15 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05510

DECRETO 17 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001 con il quale il laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 marzo 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 13
Acidità volatile	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 14
Anidride carbonica	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 37 - punto 1.1
Anidride solforosa libera e totale	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 25-punto 2.3
Ceneri	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 9
Estratto secco totale	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 4
Etilentiourea (ETU)	MP-0625 rev. 2 2003
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 1-punto 4
Metanolo	DM 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14 luglio 1986 met. LIV-B
pH	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 24
Polifenoli totali	MP-0468 rev. 4 2003
Tannini	MP-0474 rev. 2 2000
Titolo alcolometrico volumico	REGCE-2676/90 G.U. n. 90 del 19 novembre 1990 met. 3-punto 3 e 4
Zuccheri riduttori totali e saccarosio	MP-0650 rev. 2 2003

Legenda: REGCE = Regolamento Unione europea; DM = Decreto Ministeriale; MP = Metodo interno di prova.

04A05512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2004, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI APRILE 2004

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	56,9306
ALBANIA	Lek	ALL	47	127,751
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	84,5118
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	97,3257
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,14538
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,48853
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,39705
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	665,047
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,14538
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,61415
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5923,18
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,19854
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,451845
BANGLADESH	Taka	BDT	174	70,7246
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,38509
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,39708
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,19854
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	52,6031
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuov	BYR	263	2582,79
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,47864
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,77265
BRASILE	Real	BRL	234	3,48083
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,01884
BULGARIA	Lev	BGL	45	1946,46
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,94648
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1281,22
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4782,17
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,60683
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	130,58
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,9828
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	32,5194
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	729,408
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,9239
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,586299
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3216,59
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	451,603
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,63679
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1381,58
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	510,381
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,50902
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	27,5664
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44361
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	52,2903
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,40706
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,4872
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,40223
ERITREA	Nakfa	ERN	243	16,1803
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,2486
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,665325
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,09913
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	66,9959
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONAL	DSP	XDR	188	0,820941
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,5775
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,38581
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10682,1
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	72,3779
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	129,078
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,665325
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	213,004
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,848561
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,77089
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2397,08
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	214,538
HAITI	Gourde	HTG	151	40,814
HONDURAS	Lempira	HNL	118	21,5486
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,34505
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	52,6031
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	10325,9
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10227,8
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1713,85
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,585
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,44621
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	165,555
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,2881

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,9186
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,352745
LAOS	Kip	LAK	154	9399,65
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,88905
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,65023
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1814,38
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	63,5226
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,61083
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,45285
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,6254
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60,6788
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	8841,13
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	128,378
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,55387
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,2814
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,42507
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,933
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	308,997
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	31,4631
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,5028
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	13,932
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1406,63
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	27714,5
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,69462
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,88905
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	87,4934
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	18,8486
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	157,663
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,29758
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,87271
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,461434
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	68,802
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,19854
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,8649
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6886,37
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,15711
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,75972
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,36268
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,665325
ROMANIA	Leu	ROL	131	40682,6
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,4251
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	669,199
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,0657
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,39643
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,665325
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10427,3
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	68,8005
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,20843

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	QUANTITA DI VALUTA PER 1 EURO
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2961,26
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,01932
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	56,7714
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	40,1511
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	238,452
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3140,17
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	116,674
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,23606
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,19854
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,88905
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	311,38
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,23606
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,16532
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,5547
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,88905
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,6927
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,5239
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1272,54
THAILANDIA	Baht	THB	73	47,2426
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,41803
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobag	TTD	166	7,40911
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,51693
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1637423
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6170,08
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,38563
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2291,62
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	250,413
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	35,1558
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1170,7
VANUATU	Vatu	VUV	208	132,786
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2295,44
VIETNAM	Dong	VND	145	18845,7
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	215,267
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5734,48
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	5022,72

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2004

Il direttore centrale: BUSA

04A05597

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2004.

Soppressione di alcuni uffici ubicati sul confine italo-sloveno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione prot. n. 495/UD del 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che stabilisce che l'organizzazione interna di ciascun ufficio può essere modificata, su proposta del responsabile, con provvedimento del direttore regionale;

Vista le note prot. n. 6833/CC del 16 febbraio 2004 e prot. n. 15538/CC del 8 aprile 2004, con le quali la circoscrizione doganale di Trieste ha proposto la chiusura delle sezione doganale di San Bartolomeo, valico viaggiatori, Basovizza, ubicate nel territorio di competenza;

Vista la nota prot. n. 6833/CC del 16 febbraio 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Trieste ha proposto la chiusura dei posti doganali di San Servolo, Caresana, Noghere/Plavia, Santa Barbara, Chiampore, Monrupino, San Pelagio e dei posti di osservazione di Cerei di Sopra, Vogliano, Orle, Grozzano/Grizca, Grozzana/Lozze, Draga S. Elia, Bottazzo e Groppada e Malchina, ubicati nel territorio di competenza;

Vista la nota prot. n. 6162 del 25 febbraio 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Gorizia ha proposto la chiusura della sezione doganale di Gorizia Casa Rossa, ubicata nel territorio di competenza, affidata alla reggenza della Guardia di finanza ed abilitata a svolgere talune operazioni doganali connesse con il traffico turistico;

Vista la nota prot. n. 6162 del 25 febbraio 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Gorizia ha proposto la chiusura dei posti doganali di Vencò, Mernico, Plessiva, Castelletto versa, San Floriano, Salcano 1°, San Gabriele, Rafut, San Pietro, Merna, Devetachi, Jamiano, San Valentino e dei posti di osservazione di Scriò, Castelletto Zeglo, San Mauro, Salcano 2°, Palchisce Micoli e Uclanzi, ubicati nel territorio di competenza;

Vista la nota prot. n. 13111 del 15 aprile 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Udine ha proposto la chiusura della dogana secondaria di Tarvisio, di fatto non più attiva dal 2000, ma per la quale non era stato emanato il decreto di soppressione da parte del direttore generale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette;

Vista la nota prot. n. 13111 del 15 aprile 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Udine ha proposto la chiusura delle sezioni doganali di Fusine in Val Romana e di Stupizza, ubicate nel territorio di competenza, affidate alla reggenza della Guardia di finanza ed abilitate a svolgere talune operazioni doganali connesse con il traffico turistico;

Vista la nota prot. n. 13111 del 15 aprile 2004, con la quale la circoscrizione doganale di Udine ha proposto la chiusura dei posti doganali di Passo del Predil, Uccea, Molino Vecchio, Solarje di Drenchia, Polava di Cepletischis, Ponte Vittorio, Cave del Predil, Passo Pramollo e dei Posti di osservazione di Ponte Miscecco, Rodedischis, Monte Cau, Ponte Clinaz, Teleferica Drenchia, ubicati nel territorio di competenza;

Considerato che con l'adesione all'Unione europea di 10 nuovi paesi, tra i quali la Slovenia, a decorrere dal 1° maggio 2004 vengono soppresse le formalità doganali al confine italo-sloveno;

Ravvisata l'opportunità di accogliere le sopra specificate proposte;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

È soppressa la dogana secondaria di Tarvisio, dipendente dalla circoscrizione doganale di Udine.

Art. 2.

Sono soppresse le sezioni doganali di San Bartolomeo, dipendente dalla dogana di Muggia ed attualmente in reggenza alla Guardia di finanza; Valico Viaggiatori, dipendente dalla dogana di Fernetti; Basovizza, dipendente dalla dogana di Fernetti ed attualmente in reggenza alla Guardia di finanza; Casa Rossa, dipendente dalla circoscrizione doganale di Gorizia ed attualmente in reggenza alla Guardia di finanza; Stupizza, dipendente dalla dogana di Udine ed attualmente in reggenza alla Guardia di finanza; Fusine in

Val Romana, dipendente dalla dogana secondaria di Tarvisio ed attualmente in reggenza alla Guardia di finanza.

Art. 3.

Sono soppressi i posti doganali di San Servolo, Caresana, Noghere/Plavia, Santa Barbara, Chiampore, dipendenti dalla dogana di Muggia; Monrupino, dipendente dalla dogana di Fernetti; San Pelagio, dipendente dalla dogana di Trieste; Vencò, Mernico, Plessiva, Castelletto versa, San Floriano, Salcano 1º, San Gabriele, Rafut, San Pietro, Merna, Devetachi, Jamiano, San Valentino, dipendenti dalla dogana di Gorizia; Passo del Predil, Cave del Predil, dipendenti dalla dogana di Tarvisio; Uccea, Molino Vecchio, Solarje di Drenchia, Polava di Cepletischis, Ponte Vittorio, Passo Pramollo, dipendenti dalla dogana di Udine.

Art. 4.

Sono soppressi i posti di osservazione di Cerei di Sopra, dipendente dalla dogana di Muggia; Vogliano, Orle, Grozzano/Grizca, Grozzana/Lozze, Draga S.Elia, Bottazzo e Groppada, dipendenti dalla dogana di Fernetti; Malchina, dipendente dalla dogana di Trieste; Scriò, Castelletto Zeglo, San Mauro, Salcano 20, Palchisce Micoli e Uclanzi, dipendenti dalla dogana di Gorizia; Ponte Miscecco, Rodedischis, Monte Cau, Ponte Clinaz, Teleferica Drenchia, dipendenti dalla dogana di Udine.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 23 aprile 2004

Il direttore regionale: DI ROMA

04A05560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, firmato a Tashkent il 26 novembre 1999.

Il giorno 25 marzo 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, firmato a Tashkent il 26 novembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 2003, n. 324, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2003.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 25 marzo 2004.

04A05562

Rilascio di *exequatur*

In data 17 maggio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Patrizia Signorini, Console onorario della Repubblica di Lettonia in Milano.

In data 30 aprile 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Leonarda Amella, Console onorario della Repubblica di Georgia in Agrigento.

04A05564 - 04A05565

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2063
Yen giapponese	136,05
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,66820
Corona svedese	9,1262
Franco svizzero	1,5379
Corona islandese	87,69
Corona norvegese	8,2220
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58540
Corona ceca	31,649
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,08
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6574
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,6469
Leu romeno	40802
Tallero sloveno	238,7200
Corona slovacca	40,135
Lira turca	1830788
Dollaro australiano	1,7143
Dollaro canadese	1,6495
Dollaro di Hong Kong	9,4023
Dollaro neozelandese	1,9655
Dollaro di Singapore	2,0716
Won sudcoreano	1420,60
Rand sudafricano	7,9926

Cambi del giorno 26 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2106
Yen giapponese	135,07
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,66640
Corona svedese	9,1106
Franco svizzero	1,5378
Corona islandese	87,55
Corona norvegese	8,2170
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58510
Corona ceca	31,628
Corona estone	15,6466

Fiorino ungherese	251,80
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6574
Lira maltese	0,4256
Zloty polacco	4,6599
Leu romeno	40728
Tallero sloveno	238,7700
Corona slovacca	40,025
Lira turca	1820138
Dollaro australiano	1,7110
Dollaro canadese	1,6513
Dollaro di Hong Kong	9,4359
Dollaro neozelandese	1,9508
Dollaro di Singapore	2,0711
Won sudcoreano	1427,30
Rand sudafricano	7,9942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05648-04A05693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'IPASVI, in data 29 ottobre 2003

Con ministeriale n. 9PP/80479/INF-L-14 dell'11 maggio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15/03/PRV, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'IPASVI in data 29 ottobre 2003, con la quale è stato abrogato il secondo comma dell'art. 40 del regolamento di previdenza che prevedeva la possibilità di rivalutare i conti individuale degli iscritti al tasso di rendimento annuo netto degli investimenti effettivamente conseguiti.

04A05563

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33970 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), unità di Nembro (Bergamo) per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33971 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla a r.l. Cooperativa labor, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 18 febbraio 2003 al 17 febbraio 2004.

Con decreto n. 33972 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. G. Tripodi, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme e Vibo Valentia, per il periodo dal 20 dicembre 2003 al 19 dicembre 2004.

Con decreto n. 33973 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di: Bari (fino al 31 dicembre 2003), Lecce (fino al 7 marzo 2004) e Taranto (fino al 31 dicembre 2003), per il periodo dal 16 aprile 2003.

Con decreto n. 33993 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33994 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di:

Caserta;

Milano;

Padova;

Tito (Potenza),

per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 giugno 2004.

Con decreto n. 33995 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33996 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Emiliana tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 33997 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bonaiti serrature, con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º agosto 2004.

Con decreto n. 33998 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CO.GE.FA., con sede in Milano, unità di Basaluzzo (Alessandria), per il periodo dal 12 febbraio 2004 all'11 febbraio 2005.

Con decreto n. 33999 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. G. Canale & C., con sede in Torino, unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 luglio 2004.

Con decreto n. 34000 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lucana Calzature, con sede in Maratea (Potenza), unità di Maratea, per il periodo dal 21 novembre 2002 al 20 maggio 2003.

Con decreto n. 34001 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. MA.RE.SI., con sede in San Marco Evangelista già Capodrise (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 luglio 2004.

Con decreto n. 34002 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.FI.SPE dall'8 marzo 2004 San Giorgio elettrodomestici, con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 6 febbraio 2004 al 5 agosto 2004.

Con decreto n. 34003 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di:

Aprilia (Latina);

Lanuvio (Roma),

per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34004 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 luglio 2004.

Con decreto n. 34005 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. MGS Medical Grade System, con sede in Milano, unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34006 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filature Niggeler & Kupfer, con sede in Capriolo (Brescia), unità di Capriolo - Reparto filatura Ring (Brescia), per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 1° gennaio 2005.

Con decreto n. 34007 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Coppini Giorgio e Partners, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34008 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.P.C. Compagnia prodotti conservati, con sede in Salerno, unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34009 del 6 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eureka meccanica, con sede in Ghedi, unità di Ghedi (Brescia), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005.

Con decreto n. 34016 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bredamenarinibus, con sede in Bologna, unità di Bologna per il periodo dall'8 aprile 2003 al 7 aprile 2004.

Con decreto n. 34017 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Confezioni Boston, con sede in Montepulciano (Siena), unità di Montepulciano (Siena), per il periodo dal 21 gennaio 2004 al 20 gennaio 2005.

Con decreto n. 34018 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. OMA Oli minerali affini, con sede in Rivalta di Torino (Torino), unità di Rivalta di Torino, per il periodo dal 17 dicembre 2003 al 16 dicembre 2004.

Con decreto n. 34019 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Seasonic, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2004.

Con decreto n. 34020 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dur-Press, con sede in Bergamo, unità di Urago D'Oglio (Brescia), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34021 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. F.lli Torda, con sede in Cittaducale (Rieti), unità di Cittaducale, per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34022 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Giardino tintoria e finissaggio in liquidazione, con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero, per il periodo dal 13 marzo 2004 al 12 marzo 2005.

Con decreto n. 34023 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CO.EL.IN., con sede in Cicereale (Salerno), unità di Cicereale, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34024 del 7 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Print Center di Zaccone Francesco e C., con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34026 del 10 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Brindisi terminal Italia, con sede in Roma, unità di Brindisi, per il periodo dal 22 settembre 2003 al 21 settembre 2004.

Con decreto n. 34027 del 10 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S., con sede in Bari, unità di: Taranto - Lecce - Bari - Foggia, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 31 ottobre 2002.

Con decreto n. 34028 del 10 maggio 2004, è modificata la riduzione di orario già indicata nel decreto n. 32737 del 4 agosto 2003, relativo al trattamento straordinario di integrazione saiariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Option Tecnologie Italia, con sede in Santa Giuletta (Pavia), unità di Santa Giuletta, per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

04A05465-04A05460-04A05462

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33974 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33975 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33976 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Emiliana tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 33977 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Bonaiti serrature, con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 33978 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. CO.GE.FA., con sede in Milano, unità di Basaluz zo (Alessandria), per il periodo dal 12 febbraio 2004 all'11 febbraio 2005.

Con decreto n. 33979 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. G. Canale & C., con sede in Torino, unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2006.

Con decreto n. 33980 del 6 maggio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Lucana calzature, con sede in Maratea (Potenza), unità di Maratea (Potenza), per il periodo dal 21 novembre 2002 al 20 maggio 2003.

Con decreto n. 33982 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di: Caserta - Milano - Padova - Tito (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 14 dicembre 2005.

Con decreto n. 33983 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. MA.RE.SI., con sede in San Marco Evangelista già Capodrise (Caserta), unità di san Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 gennaio 2006.

Con decreto n. 33984 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. SO.FI.SPE dall'8 marzo 2004 San Giorgio elettrodomestici, con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per il periodo dal 6 febbraio 2004 al 5 febbraio 2006.

Con decreto n. 33985 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCARL Cooperativa toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di Aprilia (Latina) - Lanuvio (Roma), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33986 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana, per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2006.

Con decreto n. 33987 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. MGS Medical Grade System, con sede in Milano, unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 33988 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Filature Niggeler & Kupfer, con sede in Capriolo (Brescia), unità di Capriolo - Reparto filatura Ring, per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 33989 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Coppini Giorgio e Partners, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33990 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. C.P.C. Compagnia prodotti conservati, con sede in Salerno, unità di Castel San Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33991 del 6 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Eureka meccanica, con sede in Ghedi (Brescia), unità di Ghedi, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

04A05463

Provvedimenti concernenti l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33981 del 6 maggio 2004, è annullato il decreto n. 32128 del 20 marzo 2003, relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di: Caserta - Sesto San Giovanni (Milano) - Padova - Tito (Potenza), limitatamente al periodo dal 14 dicembre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33992 del 6 maggio 2004, è annullato il decreto n. 33536 del 13 febbraio 2004, relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. L. & A. Production, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, limitatamente al periodo dall'11 febbraio 2004 al 27 luglio 2004.

04A05464

Provvedimento concernente l'annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34010 del 6 maggio 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 33546 del 13 febbraio 2004 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. L. & A. Production con sede in Ferrara, unità di Ferrara, limitatamente al periodo dall'11 febbraio 2004 al 27 luglio 2004.

04A05466

Provvedimento concernente la modifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34011 del 6 maggio 2004, sono modificati i decreti ministeriali n. 30653 del 2 gennaio 2002, articoli 2 e 3, n. 31832 del 19 dicembre 2002 e n. 31951 del 27 gennaio 2003, art. 2, riguardanti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Modena notizie con sede in Modena, unità di Modena, limitatamente al numero dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti.

04A05467

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2246 del 28 aprile 2004 alla società Sanpellegrino S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158,

è stata rilasciata in via definitiva l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Panna» in contenitori di PET Cleartuf P76, ottenuti a partire da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 906 del 21 febbraio 2001.

La società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza semestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A05494

CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio stesso.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2 MS	Giornetti Luciano	Carrara	n. 2 curvi 4 mm

04A05567

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2004, recante: «Individuazione dei criteri relativi all'azione amministrativa nei confronti delle contestazioni, inerenti l'applicazione della convenzione (NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate.». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2004).

Alla direttiva citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 9, prima colonna, al punto 1, dove è scritto: «1. La *seguente* direttiva è indirizzata ...», leggasi: «1. La *presente* direttiva è indirizzata ...»;

ed ancora, alla seconda colonna, al punto 4., al sesto rigo, dove è scritto: «... la norma della Convenzione *della* quale dipende la deroga stessa ...», leggasi: «... la norma della Convenzione *dalla* quale dipende la deroga stessa ...».

04A05558

Comunicato relativo al decreto 21 aprile 2004 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 48, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto, «Il Ministro: *MARZANO*», leggasi: «Il Ministro: *URBANI*».

04A05566

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401124/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77